

VERBALE DI ACCORDO PER L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
ex Art. 17 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 ed ex Art. 22 comma 8-*quater* D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Addì 18 maggio 2020, alle ore 10, si è tenuta attraverso la modalità della videoconferenza l'incontro

tra

- la società WEFOR S.r.l., con sede legale Seriate (BG), via dell'Artigianato 25, c.f./p.i. 04318620160, in persona del Procuratore Speciale Signor Adriano Fabbrica
(di seguito "la Società")

e

- FILCAMS-C.G.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dalla Signora Vanessa Caccерini;
- FISASCAT-C.I.S.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Salvatore Carofratello;
- UILTUCS-U.I.L., Segreteria Nazionale, rappresentata dal Signor Gabriele Fiorino;
(di seguito "le OO.SS.")

(e collettivamente indicati come "le Parti")

Premesso che

- a) La Società opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande calde e fredde mediante distributori automatici e semiautomatici attraverso le diverse unità produttive presenti nelle regioni Piemonte, Lombardia e Lazio.
- b) La Società applica il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi" e nel semestre precedente ha occupato mediamente alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori.
- c) Il servizio viene quotidianamente erogato all'interno di aziende, uffici e Pubbliche Amministrazioni, comprendendo con ciò università, istituzioni scolastiche, aeroporti ed ospedali.
- d) A causa e per effetto dell'epidemia da coronavirus COVID-19 che ha interessato l'intero territorio dello Stato, l'attività di impresa svolta da Wefor S.r.l. ha subito un immediato e drammatico contraccolpo, anche in ragione dei provvedimenti di urgenza adottati dal Governo per il contenimento del contagio, con ingentissime ripercussioni economiche per l'Azienda, specialmente nel territorio della regione Lombardia.
- e) In particolare, l'emergenza COVID-19 ha: (i) dapprima, causato una generalizzata disaffezione al consumo in concomitanza dei primi eventi registrati nel nord Italia a partire dal 21.02.2020; (ii) successivamente, ha radicalmente pregiudicato il volume delle erogazioni in costanza delle straordinarie misure adottate dal Governo a decorrere dal 23.02.2020, le quali hanno progressivamente imposto la chiusura di Pubbliche Amministrazioni (fra cui università, istituti scolastici, sportelli al pubblico, ecc.) e delle attività di impresa non ritenute necessarie, introdotto il divieto della circolazione dei cittadini salvo espresse e puntuali deroghe previste dalla legge nonché incentivato il lavoro agile ed ogni altra forma di organizzazione del lavoro a distanza.
- f) In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (c.d. ex Zona Gialla), l'art. 17 del Decreto Legge 2

✱

marzo 2020 n. 9 ha introdotto la misura della Cassa Integrazione in Deroga (di seguito anche "CIGD") in favore dei *"datori di lavoro del settore privato (...) con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro"*, per un periodo massimo di un mese (4 settimane) a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data.

- g) In data 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020 la regione Lombardia ha sottoscritto con le Parti Sociali gli Accordi Quadri al fine di definire i criteri e gli elementi essenziali circa l'utilizzo del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020.
- h) Il successivo Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha esteso a livello nazionale la misura della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, con la sola esclusione di quelli *"rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di Solidarietà"* e nel lavoro domestico, per un periodo massimo di 9 settimane e in favore di tutti i lavoratori subordinati occupati alla data del 23 febbraio 2020, restando ferma la misura prevista dall'art. 17 del D.L. n. 9/2020.
- i) In sede di conversione del D.L. n. 18/2020, è stato introdotto all'art. 22 il comma 8-quater, il quale ha assorbito le disposizioni già previste dall'art. 17 D.L. n. 9/2020, prevedendo che *"le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione."*
- j) In data 23 marzo 2020 la scrivente Società ha avviato il trattamento di integrazione salariale di 9 settimane, anche non consecutive, previsto dall'art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020 per tutte le unità produttive dell'Azienda, in conseguenza delle suddette conseguenze economiche negative, le quali hanno reso indifferibile la sospensione dell'attività lavorativa ("a zero ore") / la riduzione dell'orario lavorativo per tutto il personale occupato.
- k) Prima di avviare la misura di integrazione salariale la Società ha fatto ampio ricorso agli strumenti di flessibilità ordinari ed in particolare alle ferie maturate, come raccomandato dall'art. 1 comma 1 lett. e), DPCM 8 marzo 2020.
- l) In data 1 aprile 2020 la scrivente Società ha sottoscritto con le OO.SS. nazionali l'accordo sindacale per l'accesso alla CIGD ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020, in virtù del quale le Parti, a fronte dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, veniva dichiarato necessario il trattamento di integrazione salariale in deroga con sospensione totale (a zero ore)/riduzione orario in ragione delle diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive in relazione ai n. 81 dipendenti occupati alla data del 23.02.2020 o comunque assunti entro il 17.03.2020 ed inquadrati presso le n. 3 unità produttive

presenti sul Territorio, altresì stabilendo espressamente che “il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive (...), salvo proroghe in base a specifici provvedimenti che verranno emanati dal Governo”.

- m) La Regione Lombardia, con decreto di concessione n. 5691/2020, ha accolto la domanda di CIGD ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020 per 9 settimane.
- n) Con riferimento all'unità produttiva situata nella regione Lombardia ed ai lavoratori in forza alle stesse, in ragione delle gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell'impatto che la stessa ha avuto sul piano economico e produttivo, la Società in data 14 maggio 2020 ha comunicato a mezzo PEC alle OO.SS. la necessità di estendere il suddetto periodo di cassa integrazione con le 4 settimane previste dall'art. 17 D.L. n. 9/2020 e dall'art. 22 comma 8-quater D.L. n. 18/2020.
- o) Facendo seguito alla comunicazione informativa del 14 maggio 2020, in data odierna le Parti si sono incontrate, in via telematica, per esaminare procedere all'esame congiunto della misura di CIGD richiesta dalla Società, addivenendo al seguente accordo.

Tutto quanto sopra premesso, all'esito dell'esame congiunto, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, a fronte delle circostanze descritte in premessa e dello stato di crisi aziendale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, **dichiarano necessaria l'estensione di ulteriori 4 settimane, ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 9/2020 e dell'art. 22 comma 8-quater D.L. n. 18/2020, del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 comma 1 D.L. n. 28/2020 già avviato dalla Società, limitatamente all'unità produttiva situate nella regione Lombardia ed al personale ivi occupato, con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, secondo le modalità previste ai punti seguenti.**
3. Il ricorso alla CIGD è richiesto/esteso per massimo n. 4 settimane, anche non consecutive, a far data dal 25 maggio 2020 (o comunque a decorrere dal termine del precedente periodo di nove settimane già richiesto ex art. 22 comma 1 D.L. n. 18/2020).
4. L'estensione della CIGD interesserà un numero massimo di lavoratori dipendenti come meglio specificato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.
5. Considerato che all'interno della unità produttive sopra elencate tutte le mansioni e funzioni aziendali sono interessate dal programma di sospensione e/o riduzione delle attività lavorative, seppur in misura diversa, l'estensione del trattamento di CIGD viene richiesta per tutto il personale dipendente ivi inquadrato con sospensione totale dell'orario di lavoro (“sospensione a zero ore”) e/o con riduzione dell'orario di lavoro, in ragione delle diverse esigenze tecnico-organizzative e produttive
6. Tutti i Lavoratori risultano occupati presso la Società alla data del 23.02.2020 o comunque assunti fra il 24.02.2020 ed il 17.03.2020.
7. Con riferimento ai reparti aziendali in cui non è prevista la sospensione “a zero ore”, la Società si adopererà per attuare, per quanto possibile, il principio della rotazione del personale in CIGD ivi inquadrato, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative

e produttive e tenuto conto, in ogni caso, del Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato dalla Società, del perseguimento di idonei livelli di efficienza, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei lavoratori interessati (anche in considerazione delle rispettive qualifiche e mansioni).

8. Al fine dell'estensione della CIGD, anche ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro della regione Lombardia, la Società dichiara che:
- (i) La Società applica integralmente il "CCNL per i Dipendenti di Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi";
 - (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti e quindi assicurata unicamente dalla CIGS;
 - (iii) la Società non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, previsti in costanza di rapporto di lavoro, dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.Lgs. n.148/2015, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali;
 - (iv) la Società avere accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, in concreto non fruibili in quanto in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid-19 non sussistono i requisiti, le condizioni di accesso e le causali specifiche per l'accesso alla CIGS;
 - (v) in particolare, la Società rientra nella categoria dei datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà che non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19";
 - (vi) la causa per cui si richiede l'estensione della CIGD è l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ossia un evento transitorio, improvviso ed impreveduto, non imputabile alla Società o ai suoi lavoratori dipendenti, il quale ha determinato la situazione di grave ed accertato pregiudizio economico e produttivo sinteticamente descritta in premessa.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro della regione Lombardia per gli ammortizzatori sociali in deroga 2020 che considerano parte integrante del presente accordo.
10. In conformità all'art. 17 comma 4 D.L. 9/2020 ed art. 22 comma 6 D.L. n. 18/2020, gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale saranno corrisposti ai lavoratori direttamente a cura dell'INPS, alle normali scadenze retributive. La Società provvederà a richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS ai Lavoratori, applicando la disciplina di cui all'art. 44 comma 6-ter del D.Lgs. n. 148/2015.
11. In ragione della sospensione e/o riduzione oraria, tutti gli istituti contrattuali previsti matureranno solo se previsto dalla legge e dal CCNL applicabile.
12. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori le informazioni relative all'estensione della CIGD e alla relativa sospensione del servizio.

13. Ai sensi e per gli effetti della Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accesso al trattamento della CIGD.
14. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato una repentina, definitiva e completa ripresa dell'attività lavorativa, previa comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, i Lavoratori, interessati dalla ripresa, saranno tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione del datore di lavoro, preventiva di almeno 24/48 ore.
15. Con la sottoscrizione del presente verbale le OO.SS. firmatarie, preso atto che la richiesta della Società è motivata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle conseguenze negative che la stessa ha determinato per l'Azienda, **esprimono parere favorevole all'accoglimento della domanda per l'estensione del trattamento della CIGD di ulteriori 4 settimane alle condizioni e nei termini di cui ai punti precedenti.**

Allegati: Allegato A

Letto, approvato e sottoscritto attraverso la modalità della videoconferenza, 18 maggio 2020.

Wefor S.r.l.

FILCAMS-C.G.I.L. Nazionale

FISASCAT-C.I.S.L. Nazionale

UILTUCS-U.I.L. Nazionale




